

## PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 34 IN DATA 16 APR 2013

Oggetto: rapporto di lavoro a tempo determinato con la signora Rossana Azzollini, in qualità di Collaboratore tecnico professionale – categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità, presso la Sezione Laboratorio– Area operativa Biologia e Microbiologia. Rideterminazione termine finale in relazione ad esigenze sostitutive.

### IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la nomina del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto altresì l’articolo 42 (utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato) comma 1 della legge regionale del 23 luglio 2010 n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995 n. 45, e di altre leggi in materia di personale), con particolare riguardo al comma 1;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, confermato da orientamento dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) del 23 marzo 2004, concernente i rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito del comparto Sanità, per il quale la suddetta normativa ha abrogato le precedenti disposizioni contrattuali in materia (articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001) con riguardo ai presupposti per il ricorso a tale forma di lavoro flessibile e alla disciplina della durata;

rilevato che ai sensi della normativa citata:

- per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente o indirettamente, anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire;
- la durata complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato non può superare 36 mesi, come si desume dal disposto dell’articolo 4 (Disciplina della proroga) comma 1 del d.lgs. 368/2001;

richiamato il provvedimento n. 7 in data 30 gennaio 2013 concernente l’assunzione “a scorrimento” a tempo determinato della signora Rossana Pasquina Azzollini, nata a Ivrea il 13 settembre 1971, in qualità di Collaboratore tecnico professionale – categoria D del CCNL del personale del Comparto Sanità, presso la Sezione Laboratorio – Area operativa Biologia e Microbiologia con termine finale (data presunta: 13 maggio 2013) legato al rientro effettivo in servizio dell’unità di personale sostituita (l’unità di personale assente è stata sostituita reperendo un sostituto all’interno dell’Area operativa citata, che deve quindi essere a sua volta sostituito nelle incombenze di spettanza);

visto il contratto individuale di lavoro a tempo determinato sottoscritto dalla sig.ra Azzollini in data 1° febbraio 2013;

preso atto che alla dipendente sostituita, in qualità di lavoratrice madre, è stata concessa la fruizione di un periodo di congedo parentale con proprio atto di gestione del personale n. 13 dell' 8 aprile 2013, fino al 14 giugno 2013 compreso;

ritenuto pertanto di adottare un provvedimento di natura ricognitoria, di rideterminazione, ai fini amministrativo-contabili, della data indicata nel proprio provvedimento 7/2013, aggiornando il termine finale sempre condizionato dal rientro effettivo in servizio dell'unità di personale sostituita, al 14 giugno 2013, salvo nuova rideterminazione;

visto inoltre l'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 2012 – finanziaria per gli anni 2013/2015, che dispone una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti libero -professionali o di somministrazione di lavoro, per € 90.000 per ciascun anno del triennio 2012/2014 rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;


preso atto dell'ammontare degli oneri derivanti dal suddetto contratto, stimati in € 3.501,00, a valere sull'esercizio 2013, nel rispetto del limite sopra indicato, come da documento di programmazione annuale allegato al bilancio agenziale 2013, approvato con proprio provvedimento n. 106 in data 28 dicembre 2012;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 ed al triennio 2013/2015 approvato con proprio provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 18 gennaio 2013;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta regionale, in quanto non compreso nelle categorie indicate nell' articolo 3 della legge regionale 37/1997;

#### DISPONE

1. di rideterminare la data indicata nel proprio provvedimento 7/2013 quale termine finale di rapporto di lavoro a tempo determinato con la sig.ra Rossana Pasquina Azzolini, Collaboratore tecnico professionale, assegnata alla Sezione Laboratorio – Area operativa Biologia e Microbiologia, categoria D del CCNL del Comprato Sanità, in ragione delle circostanze sopravvenute in premessa rappresentate, aggiornata al 14 giugno 2013 compreso, confermando le esigenze sostitutive sottese al rapporto di lavoro temporaneo regolato dal contratto individuale sottoscritto in data 1° febbraio 2013;
2. di imputare, per il periodo dal 14 maggio 2013 al 14 giugno 2013, (FP 30 – CDC 15-17) la somma complessiva stimata di € 3.501,00, di cui € 2.236,00 al cap. 120 "Trattamento economico fondamentale", € 215,00, al cap. 125 "IRAP", € 758,00 al cap. 130 "Contributi previdenziali" e € 292,00 al capitolo 135 "Trattamento accessorio del comparto e della dirigenza" - del Titolo 1, Sezione 2 "Spese di funzionamento - gestione risorse umane" - Categoria "Personale", del bilancio di previsione 2011;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale;

 Direttore generale  
Giovanni Agnesod  
